



**CITTA' DI AVOLA**  
( Libero consorzio comunale di Siracusa )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9

del 26.01.2017

**OGGETTO: Approvazione Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento denominato "LA TUTELA DEI CITTADINI CONTRO LA CRISI"**

**PREMESSO**

- che la grave crisi economico-finanziaria che sta attanagliando da troppi anni l'Italia e, in particolare, la Sicilia ha determinato una vera e propria "crisi da sovraindebitamento" per le famiglie, le imprese, gli artigiani e anche per le attività operanti nel c.d. terzo settore;
- che, in considerazione di questa congiuntura economica e strutturale e del numero sempre più consistente di famiglie gravemente indebitate anche per cause indipendenti dalla loro volontà (quali ad esempio la disoccupazione e la perdita di posti di lavoro), l'Amministrazione intende mettere in campo tutte le misure necessarie per dare supporto e sostegno alle famiglie e agli operatori economici;
- che il problema del sovraindebitamento sta assumendo contorni sempre più preoccupanti, alla stregua di una vera e propria "piaga sociale" che, da una parte mina la serenità delle famiglie e, dall'altra, determina la chiusura di molte imprese, con conseguente contrazione della domanda e dei livelli occupazionali;
- che, detto fenomeno interessa larghe fasce della popolazione e delle attività di impresa non assoggettabili alla disciplina del fallimento e rischia di minare nelle fondamenta la coesione sociale della nostra comunità e, in definitiva, potrebbe frenare le politiche di sviluppo economico-turistico-sociale già messe in atto dal Sindaco in carica e della sua Giunta Comunale;

**DATO ATTO**

- che tra gli obiettivi programmatici prioritari dell'Amministrazione in carica, cristallizzati nel programma elettorale, vi è quello di porre in essere tutti gli

atti e le misure anti-crisi volte a sostenere e ad aiutare le famiglie e gli operatori economici che versano in condizioni di difficoltà economico-sociali;

- che in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall'art. 3, co.2 della Costituzione, l'Amministrazione intende proseguire l'azione amministrativa tesa a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini appartenenti alla nostra comunità, impediscono il pieno sviluppo sociale, economico e familiare della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti alla crescita della società nel suo complesso;

**VISTA**, la legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n° 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n° 221, che, sulla scorta dell'esperienza maturata in altri stati europei, introduce nel nostro ordinamento l'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento nonché altri meccanismi volti intervenire e ad aiutare i soggetti sopra indicati a superare la crisi;

**VISTO**, il regolamento emanato con D.M. del 24 settembre 2014, n° 202 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.01.2015 - sezione generale n° 21) del Ministero della Giustizia che prevede che gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento possono essere costituiti da Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Istituzioni Universitarie pubbliche, quali articolazioni interne dell'Ente pubblico di appartenenza (art. 4, comma 1);

**VISTA**, la **circolare N. 84565 del 24 giugno 2015** inviata ai Sindaci della Regione Siciliana, con la quale **l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica invita** le Amministrazioni Comunali a dare opportuna conoscenza e divulgazione alla cittadinanza circa la possibilità di ricorrere alle procedure previste dalla legge 27 gennaio 2012, n° 3 e a **costituire**, in proprio, gli organismi di comunali di composizione della crisi da sovraindebitamento;

**VISTO**, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che assegna ai comuni il compito di curare gli interessi e promuovere e coordinare lo sviluppo della comunità;

**CONSIDERATO,**

- che, alla stregua della normativa testé citata, per sovraindebitamento si intende *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;

- che la legge n.3/2012 individua tra i beneficiari della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento i c.d. "debitori non fallibili" (*rectius*: non assoggettabili alla procedura del fallimento), vale a dire: i

consumatori, gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, gli imprenditori non fallibili ( ad es. gli imprenditori sotto-soglia, i piccoli imprenditori, gli imprenditori sopra-soglia cessati da oltre un anno), gli eredi dell'imprenditore, i professionisti, gli enti privati non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS, imprese sociali) e le start-up innovative;

- che il Sindaco e la Giunta Municipale hanno espresso la volontà di dare un'opportunità ai tanti cittadini, imprese e enti no profit sopra citati che versano in stato di indebitamento, al fine di consentire loro di riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente;

- che, pertanto, con delibera di Giunta Municipale n. 238 del 21.09.2016, l'Amministrazione ha espresso l'indirizzo di porre in essere tutte le procedure e gli atti necessari per la costituzione nel Comune di Avola di un Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento e per l'attivazione di una rete di sportelli a tutela e sostegno delle famiglie e delle imprese ricadenti nel circondario del Tribunale di Siracusa, ai sensi della legge n. 3/2012 e del D.M. 24.09.2014, n° 202 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, avente per oggetto: *"regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n° 3, come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n° 221 "*, demandando al Sindaco, con provvedimento separato, di nominare il Dott. Salvatore Alessandro, quale consulente a titolo gratuito e referente dell'istituendo organismo di conciliazione della Crisi, come previsto dall'art. 4, punto 3 b) del citato decreto 202/2014;

- che, conseguentemente, con determina n. 48 del 07.10.2015, preso atto che all'interno di questo Ente non sussistono figure a cui demandare tale adempimento, trattandosi di materia "nuova" e specialistica, il Sindaco ha provveduto all'affidamento a titolo gratuito al detto Dott. Salvatore Alessandro dell'incarico di consulente e referente dell'istituendo organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, per comprovata esperienza specialistica sulla materia, in quanto, anche quale Presidente dell'Associazione "I diritti del debitore", ha già collaborato con successo per la costituzione di un Organismo di Composizione della Crisi nel Comune di Acireale (comune italiano pilota), facendosi promotrice di una rete di ben ventidue sportelli nella Città metropolitana di Catania e supportando la stipula di accordi tra Enti pubblici ex art. 15 legge 241/90 in stretta collaborazione con i comuni di Catania e Acireale e che, inoltre, è in fase di attuazione l'istituzione di detto organismo, secondo il medesimo schema organizzativo, nella Provincia di Prato;

**RITENUTO**

che, al fine di uniformarsi al quadro normativo sopra richiamato, il Comune di Avola debba dotarsi di un proprio regolamento;

- preso atto, che dalla Costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15, comma 4, legge n° 3/2012) e che, pertanto, è compatibile con il piano di riequilibrio economico-finanziario di questo Ente;

**PROPONE**

di approvare il regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, denominato "La tutela dei cittadini contro la crisi", che si allega (ALL.A) e che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto quale parte integrante della presente proposta.

**Il Funzionario Proponente**

**Geom. Carmelo Macauda**



L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese gennaio alle ore 19,56 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione disciplinata dal comma 4 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale, giusta votazione effettuata con precedente delibera n. 8 di pari data:

01) Iacono Salvatore	P	<del>X</del>	:	16) Ambrogio Giuseppe	<del>X</del>	A
02) Tardonato Francesco	P	<del>X</del>	:	17) Coletta Giuseppe	<del>X</del>	A
03) Rossitto Gabriele	P	<del>X</del>	:	18) Cancemi Vincenzo	<del>X</del>	A
04) Caldarella Giuseppe	<del>X</del>	A	:	19) Libro Stefano	<del>X</del>	A
05) Caruso Paolo Corrado	P	<del>X</del>	:	20) Bianca Davide	<del>X</del>	A
06) Pintaldi Sergio	P	<del>X</del>	:	21) Di Rosa Corrado	<del>X</del>	A
07) Dell'Albani Sebastiana	<del>X</del>	A	:	22) Masuzzo Marta Maria	<del>X</del>	A
08) Passarello Sebastiano	P	<del>X</del>	:	23) Forte Danilo	<del>X</del>	A
09) Orlando Antonio	<del>X</del>	A	:	24) Morale Sebastiano	P	<del>X</del>
10) Canonico Corrado	P	<del>X</del>	:	25) D'Amato Giovanni	P	<del>X</del>
11) Amato Salvatore	P	<del>X</del>	:	26) Ragusa Luisa	<del>X</del>	A
12) Murè Michele	P	<del>X</del>	:	27) Bellomo Sebastiano	<del>X</del>	A
13) Midolo Corrado	P	<del>X</del>	:	28) Caruso Paolo	P	<del>X</del>
14) Inturri Sebastiano	<del>X</del>	A	:	29) Falco Stefania	P	<del>X</del>
15) Oliva Corrado	<del>X</del>	A	:	30) Rauceca Corrado	P	<del>X</del>

Risultano presenti n° 15 ed assenti n° 15 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti.

**assume la Presidenza il Presidente del Consiglio comunale Avv. Stefano Libro**

**Partecipa il Segretario generale Dott.ssa Sebastiana Cartelli**

**Continuando in seduta pubblica il Presidente passa alla trattazione del punto 6 posto all'o.d.g. avente ad oggetto: “ Approvazione Regolamento dell’organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento denominato “ LA TUTELA DEI CITTADINI CONTRO LA CRISI “**

Su richiesta del consigliere **Cancemi Vincenzo** relaziona sulla proposta il **Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata**: “ Grazie consigliere Cancemi, è un piacere relazionare sul tema. Come avrete già letto, noi andiamo ad approvare un regolamento che va a comporre un organismo che serve per la crisi da sovra indebitamento ed in questo caso lo denominiamo “La tutela dei cittadini contro la crisi”. Sapete che c’è una crisi economica finanziaria che sta attanagliando da qualche anno l’Italia ma, soprattutto in questo caso le famiglie, le imprese, gli artigiani e tutte le attività operanti nel terzo settore. L’amministrazione comunale tenta di mettere in campo qualsiasi misura per dare supporto e sostegno agli operai e agli operatori economici, il problema del sopraindebitamento sta assumendo contorni sempre più preoccupanti e quindi noi, proprio per evitare una piaga sociale, dobbiamo intervenire. Uno degli obiettivi programmatici dell’amministrazione è proprio quello di intervenire con strumenti e misure anticrisi; uno di questi attraverso la circolare regionale del 24/06/2015 per dare opportuna conoscenza alla cittadinanza circa la possibilità di ricorrere ad opportune misure previste dalla legge/2012 n. 3. Quindi costituire in proprio degli organismi comunali di composizione della crisi da sopraindebitamento. Attraverso questo strumento noi possiamo evitare il fallimento a molti imprenditori agricoli, ecc., si dà loro un’opportunità attraverso un’attivazione di sportelli a sostegno della famiglia. Avola vuole diventare punto di riferimento per tutti i comuni e gli enti locali della zona sud per dare un supporto alle famiglie attraverso quello che è il quadro normativo, quindi ecco perché l’approvazione di questo regolamento, grazie “.

Si dà atto che durante la relazione del Sindaco escono i consiglieri Caldarella e Inturri ed entra il consigliere Rossitto – Presenti n. 14 )

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette ai proposta per alzata e seduta e la stessa viene approvata alla unanimità dei n. 14 consiglieri presenti e votanti.-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta predisposta dall'Ufficio;-

**Sentiti** gli interventi in aula;-

**Atteso** l'esito della votazione come sopra riportato;-

**Visto** il TUEL

**DELIBERA**

**Di approvare, come approva, la proposta relativa alla "Approvazione Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento denominato " LA TUTELA DEI CITTADINI CONTRO LA CRISI " "-**


**Il Presidente del Consiglio Comunale**

**Avv. Stefano Libro**



**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Sebastiana Cartelli**





# **Città di Avola**

**(Libero consorzio comunale di Siracusa)**

## **REGOLAMENTO**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO “LA TUTELA DEI CITTADINI CONTRO LA CRISI”**

**(Legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)**

Approvato dal C.C. con deliberazione n.                      del

## INDICE

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

Art. 3 – ISCRIZIONE

Art. 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Art. 5 – ORGANI

ART. 6 – REFERENTE

ART. 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

ART. 8 – GESTORE DELLA CRISI

ART. 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI  
INDIPENDENZA DEL GESTORE

ART. 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL  
GESTORE

ART. 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

ART. 12 - RINUNCIA ALL'INCARICO

ART. 13 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

ART. 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

ART. 15 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED  
AI GESTORI DELLA CRISI

ART. 16 - RESPONSABILITA'

Allegato A – Regolamento di autodisciplina

### Introduzione

Dalla costituzione dell'Organismo di composizione della Crisi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15 comma 4 legge 3/2012).

Essendo comunque innegabile la rilevanza sociale del ruolo affidato all'Organismo nell'ottica di un servizio svolto nell'interesse della collettività, è stata quindi esclusivamente valutata la sostenibilità economica e la capacità di autofinanziamento dell'Organismo.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo), denominato "La tutela dei cittadini contro la crisi", costituito dal Comune di Avola, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 comma 1, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

L'Organismo dovrà essere iscritto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto 202 del 24 settembre 2014, preso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche, quali articolazione interna del Comune di Avola.

Il presente regolamento si compone di 16 articoli declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

La disciplina del presente regolamento è articolata in modo semplice, sebbene ciò non escluda che, in futuro, l'OCC possa dotarsi di una organizzazione più complessa in relazione alle nuove necessità emergenti.

Si è comune proceduto a disciplinare le attività del Referente e della Segreteria Amministrativa in quanto organi dell'Organismo.

Con riferimento al Referente si è deciso di adottare un organo monocratico (art. 6), aderendo al testo del decreto n. 202/2014.

Il referente infatti è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'Organismo individualmente e personalmente e in posizione di assoluta terzietà e indipendenza. Il Referente è stato individuato con Decreto sindacale n. del

Una volta costituito l'organismo, la durata dell'incarico è prevista dal regolamento in cinque anni – rinnovabili – ancorandola in tal modo alla natura scadenza dell'Amministrazione comunale. E' stata inoltre prevista la revoca dell'incarico ove ricorrano gravi motivi desumibili, in analogia con quanto previsto per i gestori della crisi dell'organismo, dal regolamento di autodisciplina di cui all'Allegato "A". Vengono inoltre fissate (art.6) le molteplici attribuzioni del referente, in linea anche con quanto previsto dalla legge 3/2014 e dal decreto 202/2014.

Il regolamento si sofferma pertanto (art. 7) sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioni che, pur essendo meramente indicative, precisano gli adempimenti che la stessa deve porre in essere al momento dell'apertura del fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda viene presentata all'OCC. Gli art. 8 e 9 del regolamento delineano le funzioni, le modalità di nomina del Gestore della crisi e l'accettazione dell'incarico.

Il regolamento consente, in linea con il generale principio previsto dall'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, il ricorso di Ausiliari (Art. 11).

### ***Art. 1 – Oggetto***

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Disciplina in particolare l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (di seguito Organismo) denominato "La tutela dei cittadini contro la crisi" istituito presso il Comune di Avola, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 comma 1, quale articolazione interna. L'organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Organismo potrà attivare procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione della crisi da sovraindebitamento agevolando lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitori e creditori.

Il legale rappresentante dell'Organismo è il Sindaco di Avola.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

### ***Art. 2 – Funzioni e obblighi***

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate agli art. 15 e ss della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014

### ***Art. 3 – Iscrizione***

Il rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, individuato con determinazione sindacale, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismo autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

### ***Art. 4 – Formazione dei gestori della crisi***

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014.

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti è volta a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con principi dell'ordinamento, con le esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

### **Art. 5 – Organi**

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure da sovra indebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Referente;
- b) Segreteria amministrativa.

### **Art. 6 – Referente**

Il referente è la persona fisica che coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica cinque anni e se la scadenza coincide con l'anno di scadenza del mandato del sindaco, dura in carica sino all'elezione del nuovo sindaco, che procederà al rinnovo o a incaricare altro referente.

Il referente continua ad esercitare le funzioni in *prorogatio* sino alla nomina del nuovo referente e la nomina è disposta entro centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. All. A)

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- a) esamina le domande e decide sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- b) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- c) decide sull'ammissibilità delle domande presentate;
- d) nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- e) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- f) Pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovra indebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese. Qualora lo ritiene, il Referente, al fine di incentivare l'emersione della crisi da sovra indebitamento, potrà costituire apposita sezione con la specifica competenza di agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitori e creditori.
- g) Presenta alla Giunta Comunale il conto consuntivo e una relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo richiesti dal referente dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale e impegnati da parte del responsabile del settore. Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto 202/2014.

L'attività prestata dal referente e dagli ausiliari saranno oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo art. 15.

### **Art. 7 – Segreteria Amministrativa**

La segreteria amministrativa è composta da un segretario e da un numero due persone fisiche con compiti operativi, scelti dal rappresentante legale dell'Organismo preferibilmente tra il personale dipendente del Comune di Avola. Essa ha sede presso l'organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

### **Art. 8 – Gestore della crisi**

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo. La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre. L'eventuale collegialità del gestore della crisi è prevista al fine di arginare i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso. La multidisciplinarietà dell'approccio (che potrebbe anche arrivare alla multiprofessionalità del gestore) può essere utile ai fini dell'attivazione di tutte le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi.

Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice..

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

### **Art. 9 – Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore**

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il

gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della neutralità e imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

#### ***Art. 10 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore***

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto 202/2014.

#### ***Art. 11 – Ausiliari del gestore***

Il gestore della crisi si avvale di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore è comunque responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e vi sia relazione diretta tra l'ausiliario e il gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall'Organismo così come previsto dall'art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202.

L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202.

L'attività svolta dagli ausiliari può essere esternalizzata a persone fisiche o a strutture associate.

#### ***Art. 12 - Rinuncia all'incarico***

Il gestore della crisi può rinunciare all'incarico solo per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente regolamento.

#### ***Art. 13 - Incompatibilità e decadenza***

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite direttamente dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono funzioni individuate nel presente regolamento:

a) sono legati al debitore e a coloro che svolgono interesse nell'operazione di composizione o liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza.

b) non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

#### ***Art. 14 – Obbligo di riservatezza***

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge 3/2012 e ai sensi del Decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche date come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 3/2012 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.


#### ***Art. 15 – Compensi spettanti all'organismo di composizione ed ai gestori della crisi.***

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Decreto 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura non superiore al 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'art. 15 e seguenti del decreto 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Parimenti di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati, con apposita delibera della Giunta Comunale ed eventualmente periodicamente aggiornati.

#### ***Art. 16 - Responsabilità'***

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.



CITTA' DI AVOLA  
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

## **Regolamento di autodisciplina Gestori della Crisi**

(Articolo 10 comma 5 del Decreto n. 202/2014)

Legge 3 del 27 Gennaio 2012 e succ. mod.

### **Articolo 1 – Indipendenza**

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi sull'imparzialità e/o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

### **Articolo 2 – Imparzialità**

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

### **Articolo 3 – Neutralità**

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura da sovra indebitamento.

### **Art. 4 – Integrità**

E' fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

### **Art. 5 – Competenza**

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa da sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli.

**Art. 6 – Diligenza e onerosità**

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

**Art. 7 – Riservatezza**

Il gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovra indebitamento.

**Art. 8 – Correttezza e lealtà**

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

E' redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

Il segretario Generale

Il sindaco

### **DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale ; li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Massimo Gangemi

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale; li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE